



## *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

Dipartimento per l'Energia  
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

**VISTO** in particolare il comma 1-quinquies del Decreto-Legge n.7 2002 e s.m.i., il quale stabilisce che gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure;

**VISTO** il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

**VISTO** il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

**VISTA** la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTI** il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

**VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;



**VISTO** il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

**VISTO** il Decreto Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

**VISTA** la nota prot. ENEL-PRO-06/10/2021-0015246 acquisita al prot. MiSE n. n. 29924 del 6.10.2021, con cui la Società Enel Produzione S.p.A. (di seguito il proponente) ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i., per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico da realizzarsi nel Comune di Tavazzano con Villavesco (LO) avente potenza di circa 50 MW, per l'erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale e ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

**CONSIDERATO** che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto Legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA;

**VISTA** la nota prot. n. 30955 del 15.10.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il procedimento di autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. alla realizzazione del progetto “Progetto di installazione di un sistema di accumulo a batterie (BESS) denominato Serre Tavazzano Bess, avente potenza di circa 50 MW”;
- ha indetto la conferenza di servizi istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 della legge n. 241/90 e s.m.i., al fine di consentire l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell'opera elettrica in oggetto con particolare riferimento alle modalità di connessione alla rete elettrica nazionale;

**VISTA** la nota n. 1777 del 19.1.2022 con cui il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha prorogato i termini di conclusione della Conferenza di servizi istruttoria di ulteriori 60 giorni, su richiesta dalla Proponente, per poter acquisire da Terna la soluzione di connessione all'impianto (STMG-Soluzione Tecnica Minima Generale);



**CONSIDERATO** che nel corso della Conferenza istruttoria sono stati acquisiti i seguenti pareri/nullaosta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1 della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- nota prot. n. M\_D AMI001 REG2021 0023811 del 12.11.2021 (prot. MiSE n. 33917), con cui il Ministero della Difesa, Aeronautica Militare Comando 1<sup>a</sup> Regione Aerea ha trasmesso parere favorevole alla realizzazione dell'opera nel rispetto di alcune prescrizioni;
- nota prot. n. ENEL-PRO-17/11/2021-0017633 (prot. MiSE n. 34393) con cui il Proponente ha trasmesso la relazione di "Valutazione preliminare di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea" come richiesto dall'ENAC con nota prot. n. ENAC-TNO-02/11/2021-0125317-P del 2.11.2021 (prot. MiSE n. 32543);
- nota acquisita al prot. MiSE n. 37932 del 17.12.2021 con cui la Provincia di Lodi ha reso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto;
- nota prot. n. 12068 del 15.12.2021 (prot. MiSE n. 37510) con cui la SABAP per le province di Cremona, Lodi e Mantova ha fornito parere favorevole nel rispetto di alcune prescrizioni;
- nota prot. n. NORD/PAV/Pas/ 264 /Del del 28.12.2021 (prot. MiSE n. 39190) con cui Snam Reta Gas S.p.A. ha comunicato che l'opera non interferisce con impianti di proprietà della stessa;
- nota prot. n. 01/2021/0000473/P/001 (prot. MiSE n. 5599 del 22.2.2022), con cui il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, in seguito alle integrazioni fornite dal Proponente con note prot. ENEL-PRO-17/01/2022-0000755 del 17.1.2022 e ENEL-PRO- 15/2/2022-0002528 del 15.2.2022 su richiesta dello stesso Consorzio, ha espresso parere favorevole nel rispetto di alcune condizioni;
- nota prot. ENEL-PRO-04/04/2022-0005171 (prot. MiSE n. 8534 del 18.3.2022), con cui il Proponente, in seguito alla modifica del percorso del cavidotto, mediante integrazioni volontarie ha aggiornato la documentazione di progetto;
- nota prot. ENEL-PRO-4/04/2022-0005170 (prot. MiSE n. 10485 del 4.04.22) con cui il Proponente, ha trasmesso la soluzione di connessione all'impianto (STMG-Soluzione Tecnica Minima Generale) fornita da Terna (nota prot. TERNA/P20210090948) e il relativo Benestare Elettrico (nota prot. TERNA/P20220019365), richiedendo a questa Amministrazione di valutare l'apertura della Conferenza di Servizi in modalità Decisoria;

**VISTA** la nota prot. ENEL-PRO-4/04/2022-0005170 (prot. MiSE n. 10485 del 4.04.22), con cui il Proponente, scaduto il termine dei 60 giorni per la Conferenza di Servizi istruttoria, non essendo pervenute osservazioni ostative e considerato che è stata fornita da Terna la soluzione di connessione all'impianto (STMG-Soluzione Tecnica Minima Generale), ha richiesto l'apertura della Conferenza di Servizi in modalità Decisoria;

**VISTA** la nota prot. ENEL-PRO-04/04/2022-0005171 (prot. MiSE n. 10484 del 4.4.2022), con cui il Proponente ha trasmesso il Piano Particellare complessivo definitivo di tutte le opere in progetto, predisposto in coerenza con la documentazione di progetto aggiornata di cui sopra, e ha comunicato l'elenco dei proprietari chiedendo, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che sia apposto il vincolo preordinato all'esproprio, che sia dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'intervento e che siano disposti l'occupazione d'urgenza, l'occupazione temporanea e l'asservimento delle aree interessate, nell'ambito del procedimento unico ai sensi della L. 55/2002 e s.m.i. per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera;

**VISTA** la nota prot. n. 14494 dell'11.5.2022, con cui il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha dato corso alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tramite richiesta di



pubblicazione del relativo avviso sull'albo pretorio del Comune di Tavazzano con Villavesco e trasmissione delle lettere ai singoli proprietari tramite raccomandata A/R. ai sensi dell'art. 52-ter del D.P.R. 8 maggio 2001, n. 327 e dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i.

**VISTA** la nota prot. n. 14397 dell'11.5.2022 con cui il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), valutata favorevolmente la richiesta del Proponente, ha disposto l'avvio del procedimento secondo le disposizioni dell'art.14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che prevede l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria secondo la forma semplificata in modalità asincrona;

**CONSIDERATO** che nel corso della Conferenza di servizi Decisoria sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- nota prot. n. 4739 del 12.5.2022 (prot. MiSE n. 14771) con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lodi ha trasmesso parere favorevole alla realizzazione dell'opera;
- nota prot. NORD/PAV/Pas/264/Del (prot. MiSE n. 15141 del 17.5.2022) con cui Snam Rete Gas S.p.A. ha comunicato che i lavori non interferiscono con impianti di proprietà della stessa;
- nota acquisita al prot. MiSE n. 16168 del 25.5.2022 con cui l'Ispettorato Territoriale della Lombardia del Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto al Proponente integrazioni documentali;
- nota prot. n. 5133 del 27.5.2022 (prot. MiSE n. 16521) con cui la SABAP per le Province di Cremona, Lodi e Mantova ha reso parere favorevole nel rispetto di alcune prescrizioni;
- nota acquisita al prot. MiSE n. 17917 dell'8.6.2022 con cui Terna S.p.A. ha confermato, in relazione alla STMG rilasciata, e successivamente accettata dal Proponente, di aver rilasciato in data 07.03.2022 il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete (benessere);
- nota prot. n. ENEL-PRO-13/06/2022-0009297 (prot. MiSE n. 18550) con cui il Proponente ha trasmesso integrazioni volontarie della documentazione progettuale;
- nota prot. n. 01/2022/0001661/P/001 (prot. MiSE n. 19023 del 16.6.2022) con cui il Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana ha richiamato integralmente il proprio parere favorevole reso in Conferenza Istruttoria con nota prot. n. 01/2021/0000473/P/001 del 22.2.2022, ribadendo alcune prescrizioni;
- nota acquisita il 5 luglio 2022 con prot. MiSE n. 21096, con cui l'Agenzia di tutela della salute della Città Metropolitana di Milano ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto;

**VISTA** la nota prot. MiTE n. 21279 del 6 luglio 2022 con cui la Società EP Centrale Tavazzano Montanaso S.p.A. ha formulato alcune osservazioni in relazione alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 8 maggio 2001, n. 327, tra cui le criticità dovute all'interferenza del cavidotto di collegamento alla RTN con le aree di proprietà della medesima.

**VISTA** la nota prot. ENEL-PRO- 23/09/2022-0015136 del 23.09.2022 con cui il Proponente, anche in virtù delle osservazioni trasmesse da EP Centrale Tavazzano di Montanaso S.p.A. ha comunicato di voler modificare il percorso del cavo di connessione con la RTN, avendo condiviso la nuova ipotesi con la medesima EP Centrale Tavazzano Montanaso S.p.A., e ha presentato, a tal fine, la richiesta di attivazione di una nuova procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 8 maggio 2001, n. 327.



**VISTA** la nota prot. n. 31179 del 28 settembre 2022 con il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), valutate favorevolmente le motivazioni illustrate dal Proponente, ha attivato una nuova procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 8 maggio 2001, n. 327 tramite richiesta di pubblicazione del relativo avviso sull'albo pretorio del Comune di Tavazzano con Villavesco e del Comune di Montanaso Lombardo e trasmissione delle lettere ai singoli proprietari tramite raccomandata A/R. ai sensi dell'art. 52-ter del D.P.R. 8 maggio 2001, n. 327 e dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i.

**VISTA** la nota prot. n. 32817 del 7.10.2022 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in seguito alla nota prot. ENEL-PRO- 29/09/2022-0015404 del 29.09.2022 (prot. MASE n. 31455) con cui la Società Proponente ha trasmesso l'aggiornamento della documentazione progettuale in ragione del nuovo percorso del cavidotto, ha ridefinito i termini del procedimento di autorizzazione unica;

**CONSIDERATO** che nei nuovi termini stabiliti dalla nota prot. n. 32817 del 7.10.2022 sono stati acquisiti i seguenti pareri/nullaosta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- nota prot. n. 01/2022/0002457/P/001 (prot. MiSE n. 33135 dell'11.10.2022) con cui il Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana ha richiamato integralmente il parere favorevole reso con nota 01/2022/0000473/P/001 formulando una ulteriore prescrizione;
- nota prot. ENEL-PRO-13/12/2022-0019630 (prot. MiSE n. 42178) con cui il Proponente ha reso i chiarimenti richiesti dalla Società EP Centrale Tavazzano Montanaso S.p.A. con nota prot. 0000669-2022-93-7 P del 29.11.2022 (prot. MiSE n. 40129);
- nota prot. n. 184722 del 14.12.2022 (prot. MISE 42505), con cui l'Ispettorato Territoriale Lombardia del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in seguito alle integrazioni documentali fornite dal Proponente con nota prot. ENEL-PRO-29.11.2022-0018907 (prot. MiSE n. 40023) richieste dallo stesso Ispettorato, ha reso parere favorevole con prescrizioni;
- nota prot. ENEL-PRO-15/12/2022 (prot. MiSE n. 42566) con cui il Proponente ha trasmesso la nota prot. 9630 del 20.10.2022 con cui il Comando dei Vigili del Fuoco di Lodi ha reso parere favorevole.

**CONSIDERATO** che, con riferimento all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il Proponente ha provveduto a trasmettere con nota n. 15873 del 7 ottobre 2022 (prot. MiSE n. 32841 di pari data) le note protocollate da parte del Comune di Tavazzano con Villavesco e del Comune di Montanaso Lombardo relative al deposito della documentazione progettuale, come richiesto nella comunicazione di avvio procedimento, ai sensi della D.P.R. 327/2001.

**VISTA** la nota prot. n. 6536 del 28.2.2023 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole del procedimento;
- ha comunicato di non ritenere necessario l'espletamento della Conferenza di servizi in modalità "sincrona", ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.
- ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.



- ha proposto alla Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i. l'adozione dell'intesa "*forte*" (Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2004), da esprimere inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.);
- ha determinato, acquisita l'intesa favorevole da parte della Regione Lombardia, di adottare il provvedimento autorizzativo dell'intervento, subordinato alle prescrizioni richieste da Enti/amministrazioni e società convocate ad esprimere il relativo parere;

**VISTA** la nota acquisita al prot. MASE n. 46941 del 28.3.2023 con cui la Regione Lombardia ha trasmesso la Delibera di Giunta (D.G.R.) n. XII/53 del 23 marzo 2023 con cui l'Ente territoriale ha rilasciato l'atto di intesa alla realizzazione del progetto, condizionato al rispetto da parte del Proponente delle risultanze della Conferenza di servizi, con acquisizione di tutti i pareri e nulla osta necessari;

**VISTO** l'articolo 83, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 che esclude l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia, tra l'altro, per i rapporti fra i soggetti pubblici ed "*altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67*".

**VISTA** la nota prot. n. ENEL-PRO 9299 del 16 giugno 2021 (prot. MiSE n. 18983 del 16 giugno 2021) con cui la Enel Produzione S.p.A. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "*[...] di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione a specifici procedimenti riguardanti progetti delle Centrali Termoelettriche della Società Enel Produzione S.p.A. per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro*".

**PRESO ATTO** che secondo il progetto presentato con nota a prot. ENEL-PRO-06/10/2021-0015246 del 6.10.2021 (prot. MiSE n. 29924) e aggiornato con nota prot. ENEL-PRO-29/09/2022-0015404 del 29.09.2022 (prot. MASE n. 31455) l'impianto BESS sarà realizzato, insieme alla relativa sottostazione MT/AT utente, all'interno di un'area recintata con rete in maglia metallica, un tempo era destinata a coltivazioni in serra, avrà una potenza di 50 MW (capacità 200 MWh) e sarà costituito dalle seguenti apparecchiature:

- Celle elettrochimiche assemblate in moduli e racks
- Sistema bidirezionale di conversione dc/ac (PCS)
- Cavi BT e MT
- Trasformatori di potenza MT/BT
- Quadri Elettrici di potenza BT e MT
- Sistema di gestione e controllo batterie, Battery Management System (BMS)
- Sistema locale di gestione e controllo integrato dell'energia chiamato EMS (Energy Management System)
- Sistema Centrale di Supervisione (SCADA) che consente, mediante apposite interfacce il controllo ed il monitoraggio dell'intero impianto
- Servizi Ausiliari (ventilazione e condizionamento aria, rilevazione e spegnimento incendi, illuminazione, tvcc, antintrusione)



- Protezioni elettriche
- Container atti al contenimento dei rack batterie
- Cavi di potenza e di segnale
- Trasformatore di potenza AT/MT
- Apparecchiature AT

**PRESO ATTO** altresì che, secondo il progetto presentato, il sistema di accumulo BESS sarà dotato di una sottostazione di utenza di trasformazione per l'elevazione da 30 kV a 220 kV e di un elettrodotto interrato da 470 m a 220kV per la connessione del BESS alla stazione elettrica di Tavazzano esistente di proprietà Terna S.p.A. e oggetto di rifacimento a cura della medesima;

**DATO ATTO** quindi che, in relazione alle opere di connessione elettrica, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) e come precisato nella STMG rilasciata da Terna S.p.A., le opere di connessione del sistema BESS alla stazione elettrica di Tavazzano, tra cui la sottostazione utente 30/220 kV e il cavidotto a 220 kV sono "*impianti di utenza per la connessione*" mentre lo stallo a 220 kV all'interno della stazione RTN Terna di Tavazzano costituisce "*impianto di rete per la connessione*";

**PRESO ATTO** che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

**CONSIDERATO** che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

**VISTI** gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**CONSIDERATA** la positiva conclusione dell'istruttoria;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1 Autorizzazione**

1. La Società Enel Produzione S.p.A. avente sede in Roma (RM), 00198, Viale Regina Margherita 125, codice fiscale 05617841001, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico da realizzarsi nel Comune di Tavazzano con Villavesco (LO) avente potenza di circa 50 MW per l'erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale come specificato ed in conformità al progetto presentato con l'istanza dell'8 ottobre 2021 (prot. MiSE n. 15985) come aggiornato in seguito alla nota del 29 settembre 2022 (prot. MASE n. 31455) ed approvato in conferenza di servizi, nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 4.
2. La società Enel Produzione S.p.A. è autorizzata a richiedere, ai sensi del D.P.R. 8 giugno



2001, n. 327 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e per l'occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto, le quali, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, costituiscono opere di pubblica utilità.

3. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, l'emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitù sulle aree interessate dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001.

## **Art. 2**

### **Progettazione delle opere**

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società Enel Produzione S.p.A. con l'istanza del 6 ottobre 202, aggiornato con nota prot. ENEL-PRO- 29/09/2022-0015404 del 29.09.2022 (prot. MASE n. 31455) e integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, rilasciate durante la Conferenza di servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società Enel Produzione S.p.A. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), alla Regione Lombardia, al Comune di Tavazzano con Villavesco nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

## **Art. 3**

### **Programma dei lavori**

1. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Lombardia, al Comune di Tavazzano con Villavesco evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti





- eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
  4. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 50 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
  5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica).

#### **Art. 4** **Prescrizioni**

1. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza:
  - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
  - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
  - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a trasmettere al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Lombardia, al Comune di Tavazzano con Villavesco un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.



4. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:

**a) Prescrizioni dell'Aeronautica Militare Comando 1<sup>a</sup> Regione Aerea del Ministero della Difesa:**

- a) Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:
  - di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);
  - di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;
  - elettrodotti, a partire da 60 Kv;
  - piattaforme marine e relative sovrastrutture.;
- b) al fine di consentire il corretto svolgimento in sicurezza delle attività di volo, è necessario comunicare, tassativamente 30 giorni prima della data d'inizio dei lavori, al Centro Informazioni Geotopografiche dell'Aeronautica, Aeroporto Pratica di Mare – 00040 Pomezia (RM) (aerogeo@aeronautica.difesa.it – aerogeo@postacert.difesa.it), le caratteristiche ed i dati tecnici necessari (ostacoli verticali, lineari, segnaletica diurna, notturna, coordinate geografiche, quota s.l.m., ecc.) relativi all'opera da realizzare.

**b) Prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova:**

- a. sotto il profilo archeologico, considerato che l'area designata da progetto ad ospitare l'impianto in esame si colloca in un comparto che ha già restituito evidenze della frequentazione antropica antica del territorio, gli scavi e i movimenti di terra previsti da progetto siano eseguiti con l'assistenza di operatori archeologi specializzati ai sensi dell'art. 9-bis del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e operanti sotto la direzione scientifica di questo Ufficio ai sensi dell'art. 88, co. 1 del medesimo Decreto.

**c) Prescrizioni del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana:**

- a. tutte le opere che dovessero interessare il reticolo idrico consorziale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo scarichi, tombature, ecc., dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consorzio così come previsto dall'art. 80/4 comma c) della Legge Regionale della Lombardia 05/12/2008 n. 31 "*Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*" e s.m.i.;
- b. la realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni dovrà essere mantenuta una distanza minima compresa da 5 a 10 metri dal ciglio dei canali a seconda dell'importanza del canale (art. 3 comma 1/a – Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n.3)
- c. per la realizzazione di eventuali opere di mitigazione ambientale, quali alberature, siepi o filari, dovrà essere mantenuta una distanza, misurata dal ciglio del canale, non inferiore a 4 metri, libera e sgombra da qualsiasi impedimento tale da garantire e permettere la manutenzione del canale (art. 4 comma 1/h – Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3);



- d. la realizzazione di eventuali recinzioni dovrà sempre garantire una fascia di rispetto, misurata dal ciglio del canale, non inferiore a 4 metri, libera e sgombra da qualsiasi impedimento tale da garantire e permettere la manutenzione del canale (art. 4 comma 1/h – Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3);
- e. dovrà in ogni caso essere sempre garantito, in relazione alle opere che verranno realizzate, al Consorzio, alle proprietà agricole e a chi di diritto, un comodo e funzionale accesso ai canali e relativi manufatti idraulici per l'esecuzione delle relative operazioni di manufatti idraulici per l'esecuzione delle relative operazioni di manutenzione e gestione ordinaria dei corsi d'acqua;
- f. prima dell'inizio dei lavori la Società dovrà presentare richiesta di concessione allo scarico di acque meteoriche in Roggia San Marco Virtuana ai sensi del vigente regolamento di polizia idraulica.

**d) Prescrizioni dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli – Direzione Accise, energia e alcoli:**

- a. siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo;
- b. siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento degli apparati, specificando se siano sottese a distinta fornitura o siano derivate dai quadri dell'impianto medesimo;
- c. sia prevista l'installazione di strumenti di misura per la discriminazione di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti;
- d. siano adempiuti gli obblighi e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504, applicabili al caso di specie.

**Art. 5**

**Pubblicazione e ricorsi**

- 1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
- 2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) (<http://www.mase.gov.it>).
- 3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, li



**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott.ssa Marilena Barbaro)**